CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Le novità introdotte dalla L. n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024 – e dal D.L. n. 145/2023 – Collegato fiscale

CIRCOLARE | 15 gennaio 2024

Milano, 15 gennaio 2024

CIRCOLARE

OGGETTO: Le novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024 – e dal Decreto Legge n. 145/2023 – Collegato fiscale

01. Premessa

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata emanata la Legge 30 dicembre 2023 n. 213, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*".

Il testo di Legge prevede, come di consueto, numerose novità di carattere fiscale riferite alle imposte dirette, indirette e ai tributi locali che, in alcuni casi, troveranno la piena operatività a seguito dell'emanazione degli appositi decreti attuativi da parte dei ministeri competenti.

Tra le principali novità introdotte, si evidenzia la reintroduzione della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, nonché l'introduzione della possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino alla situazione reale e del divieto di procedere alla compensazione delle imposte dovute con eventuali crediti disponibili in presenza di carichi iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a 100.000 euro.

Tenuto conto dell'ampiezza delle misure introdotte attraverso il provvedimento di Legge, di seguito vengono analizzate, in forma tabellare, le principali disposizioni di carattere fiscale, di bilancio e di agevolazioni contenute nel provvedimento di Legge.

Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, della Legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, c.d. "*Decreto Anticipi*" o "*Collegato alla legge di bilancio 2024*", rubricato "*Misure urgenti*

in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", del quale analizziamo in forma tabellare le sole misure che attengono alla materia fiscale e, più in particolare, quelle di maggiore interesse per le imprese e per i professionisti.

02. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Argomento	Le novità
Fringe Benefit – Incremento della soglia di non imponibilità per l'anno 2024 (articolo 1, commi 16-17)	L'articolo 1, commi **16-17**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto **l'incremento, limitatamente al periodo d'imposta 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR. Nello specifico, l'attuale soglia di 258,23 euro viene elevata a: • **1.000,00 euro** per tutti i dipendenti; • **2.000,00 euro** per i lavoratori dipendenti con figli a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR (tale limite troverà applicazione solo qualora il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto mediante indicazione del codice fiscale dei figli). L'esenzione in esame rileva anche ai fini della base imponibile dei contributi previdenziali. In caso di **superamento del limite**, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero importo corrisposto e non solo l'eccedenza. La norma prevede, inoltre, che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**, entro i limiti sopra indicati, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento: • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Riduzione dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività (articolo 1, comma 18)	L'articolo 1, comma **18**, della Legge di Bilancio 2024 ha confermato, anche **per l'anno d'imposta 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicata sui premi di risultato** erogati nel corso dell'anno 2024, prevista dall'articolo 1, comma 182, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Aliquota IVA al 10% per i *pellet* (articolo 1, comma 46)	L'articolo 1, comma **46**, della Legge di Bilancio 2024 ha confermato, anche **per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le cessioni di *pellet***, in deroga a quanto previsto dal n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, che esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA al 10% proprio i *pellet.*
Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (articolo 1, commi 49-51)	L'articolo 1, commi **49-51**, della Legge di Bilancio 2024 ha **modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni**. La Legge n. 132/2015 aveva, inizialmente, previsto che le svalutazioni e le perdite su crediti di tali soggetti fossero deducibili in misura pari al 75% nell'anno 2015 e la restante quota del 25% negli anni successivi secondo percentuali differenti, fino all'esaurimento previsto nell'anno 2025. Si sono, poi, succeduti una serie di ulteriori provvedimenti normativi che hanno previsto altri rinvii delle ulteriori deduzioni. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto che **la deduzione delle quote dell'1% dell'ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e la deduzione del 3% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 sono differite entrambe, in quote costanti, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e 2028**. La norma ha stabilito, inoltre, che in sede di determinazione del calcolo degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2026 non troveranno, pertanto, applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 132/2015 e che per i periodi d'imposta 2027 e 2028 non si dovrà tenere conto delle disposizioni della presente Legge di Bilancio.

Rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni (articolo 1, commi 52-53)	L'articolo 1, **commi 52-53**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto, nuovamente, la possibilità di **rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate**, confermando il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Al fine di procedere alla rivalutazione sarà necessario che **entro il 30 giugno 2024** venga predisposta una **perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato**. Per quel che concerne, invece, i titoli quotati, sarà sufficiente prendere in considerazione il loro valore normale, in luogo del costo di acquisto, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni prevede, anche per l'anno 2024, il versamento di un'**imposta sostitutiva pari al 16%** da versare in unica soluzione entro il **30 giugno 2024** o, diversamente, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l'imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. In sostanza, considerato che il rapporto tra le due imposte è pari a 0,1653846 (16%/26%), l'agevolazione conviene unicamente se la plusvalenza realizzata è maggiore al 61,53846% del valore normale della partecipazione o, in alternativa, al valore determinato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.
Plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni da società ed enti commerciali non residenti (articolo 1, comma 59)	L'articolo 1, **comma 59**, della Legge di Bilancio 2024 ha esteso la possibilità di **beneficiare del regime della *participation exemption* (PEX) di cui all'articolo 87, comma 1, del TUIR (nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma) anche alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia e che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo** (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) laddove

	siano imponibili anche in Italia, oltre che nello Stato di residenza del cedente, in virtù della normativa interna e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Pertanto, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate in Italia, **verranno assoggettate all'imposta sostitutiva del 26%** in base a quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 461/1997, ma solo nei limiti del 5% del relativo ammontare tenuto conto che le stesse assumono la natura di redditi diversi. In sostanza la tassazione effettiva per la società non residente ammonta al 1,30% della plusvalenza (per le società residenti in Italia la tassazione è leggermente inferiore in quanto pari all'1,20%). Occorre ricordare che, diversamente da quanto previsto nel regime della *participation exemption* di cui all'articolo 87, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale le minusvalenze realizzate su partecipazioni in possesso dei requisiti per l'esenzione sono integralmente indeducibili, nell'ambito dei redditi diversi per le società non residenti le stesse minusvalenze sono deducibili per il 5% del relativo ammontare.
Aumento della cedolare secca per le locazioni brevi (articolo 1, comma 63)	L'articolo 1, **comma 63**, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 e ha previsto, a partire dall'anno 2024, **<u>l'incremento al 26% dell'aliquota della cedolare secca applicabile, su specifica opzione, ai contratti di locazione di breve durata</u>** (non superiori a 30 giorni) stipulati al di fuori dall'attività di impresa. Viene, tuttavia, prevista la possibilità di continuare a **beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione di breve durata che siano relativi ad una sola unità immobiliare**, individuata specificamente dal contribuente in sede di compilazione del Modello Redditi. Occorre ricordare che sono assimilati ai contratti di locazione breve: • i contratti di sublocazione, se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);

	• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). La Legge di Bilancio 2024, inoltre, ha disposto espressamente che la ritenuta venga operata sempre a **titolo di acconto**.
Plusvalenze da cessione di fabbricati oggetto di interventi agevolati con il "Superbonus" (articolo 1, commi 64-66)	L'articolo 1, **commi 64-66**, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 67, comma 1, del TUIR e ha previsto che **rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati con il "Superbonus"**, di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), **che si sono conclusi da non più di 10 anni dall'atto notarile di cessione**. Sono, comunque, **esclusi** espressamente dall'ambito di applicazione della normativa gli immobili: • acquisiti per atto di successione; oppure • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. Inoltre, la Legge di Bilancio ha modificato, altresì, l'articolo 68, comma 1, del TUIR in ordine alle **modalità di determinazione** dei costi inerenti ai fini del corretto calcolo della plusvalenza. A tal proposito, la normativa di nuova introduzione stabilisce che: • se gli interventi agevolati con il Superbonus si sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora il beneficiario abbia fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e abbia esercitato le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o

	dello "sconto in fattura", di cui all'articolo 121 comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020; • se gli interventi agevolati con il Superbonus si sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni rispetto alla data dell'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese relative a tali interventi qualora il beneficiario abbia fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e abbia esercitato le suddette opzioni di cessione o sconto. Viene fatto salvo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato con le modalità sopra indicate, è **rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**. Le nuove disposizioni trovano applicazione per tutte le cessioni poste in essere **a decorrere dal 1° gennaio 2024**.
Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (articolo 1, commi 78-85)	L'articolo 1, **commi 78-85**, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto la **possibilità, per i soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di regolarizzare le esistenze iniziali dei beni di magazzino di cui all'articolo 92 del TUIR, mediante l'adeguamento degli stessi alla situazione di giacenza effettiva**. L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino alla situazione di giacenza effettiva può avvenire secondo due modalità: 1. **l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi**. Questa casistica si verifica nelle ipotesi in cui le rimanenze contabili di magazzino sono superiori a quelle reali (come avviene nei casi di vendite di merci "in nero"). In questo caso, la normativa dispone che si può procedere all'adeguamento mediante il **versamento**: • dell'**iva**, determinata mediante l'applicazione dell'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di

	maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; • di un'**imposta sostitutiva** delle imposte dirette e dell'IRAP pari al **18%** da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato. **2.** **<u>l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse</u>**. Questa casistica si verifica nelle ipotesi in cui le rimanenze contabili di magazzino sono inferiori a quelle reali per acquisti contabilmente non caricati nel magazzino (come avviene nei casi di acquisti di merci "in nero"). In questo secondo caso, la normativa dispone che si può procedere all'adeguamento esclusivamente mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte dirette e dell'IRAP pari al **18%** da applicare all'importo del valore iscritto. L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino potrà essere effettuato solo **con riferimento al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023** mediante richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta. Le imposte dovute in caso di adeguamento dovranno essere versate in **due rate di pari importo** alle seguenti scadenze: • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023; • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Il **mancato pagamento** delle imposte dovute per l'adeguamento alle relative scadenze determinerà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, delle sanzioni e dei relativi interessi. La normativa precisa, inoltre, che i valori risultanti dall'adeguamento effettuato saranno **riconosciuti ai fini civilistici e fiscali con decorrenza**

	dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nei limiti dei valori eliminati o iscritti, non potranno essere utilizzati ai fini dell'attività di accertamento avente ad oggetto periodi d'imposta precedenti. La normativa specifica, infine, che l'adeguamento dei valori di magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e non ha effetto sui processi verbali di constatazione (PVC) che sono stati consegnati e sugli avvisi di accertamento notificati fino alla data del 1° gennaio 2024.
Aumento della ritenuta sui bonifici parlanti (articolo 1, comma 88)	L'articolo 1, **comma 88**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto, a partire dall'anno 2024, **l'incremento dall'8% all'11% della ritenuta applicata a titolo d'acconto sui bonifici relativi "ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" (c.d. "bonifici parlanti")**, i quali sono obbligatori nei casi, ad esempio, dei pagamenti delle spese relativi alla realizzazione di interventi edilizi su immobili al fine di poter beneficiare delle relative detrazioni.
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti assicurativi (articolo 1, commi 89-90)	L'articolo 1, **commi 89-90**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto che, a decorrere dal **1° aprile 2024**, **le provvigioni percepite da**: • **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; • **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, **saranno assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto** con applicazione dell'aliquota nella misura fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, **pari al 23%**. Occorre precisare che la ritenuta si applica sul 50% delle provvigioni, o sul 20% delle provvigioni nel caso in cui il percipiente abbia utilizzato nella propria attività terzi o dipendenti.

Incremento delle aliquote dell'IVIE e dell'IVAFE (articolo 1, comma 91)	L'articolo 1, **comma 91**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto **l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti detenuti all'estero, a decorrere dall'anno 2024**. In particolare, la normativa ha previsto che: • l'aliquota **IVIE** è incrementata dall'attuale 0,76% all'**1,06%**; • l'aliquota **IVAFE** è incrementata dall'attuale 0,2% allo **0,4%**, ma solo con riferimento ai prodotti finanziari detenuti in paesi "bl*ack* list" di cui al D.M. 4 maggio 1999, come recentemente aggiornato dal D.M. 20 luglio 2023.
Imposizione della costituzione dei diritti reali immobiliari (articolo 1, co. 92, lett. a-b)	L'articolo 1, **comma 92, lett. a)**, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 9, comma 5, del TUIR, e ha specificato che **le fattispecie di cessione a titolo oneroso di immobili e di costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari vengono equiparate solo laddove le norme non prevedano diversamente**. Il **comma 92, lett. b)**, della norma ha, inoltre, modificato l'articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR e ha previsto che sono **tassati come redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli "derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento" (uso, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali)**. Ne deriva, pertanto, che la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) sarà sempre fiscalmente imponibile come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) del TUIR, indipendentemente dal possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "Superbonus". Occorre, inoltre, ricordare che la plusvalenza oggetto di tassazione è **determinata** dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto e le spese specificamente inerenti per la produzione di tale reddito.

Tassazione delle plusvalenze sui metalli preziosi (articolo 1, co. 92, lett. c)	L'articolo 1, **comma 92, lett. h)**, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 68, comma 7, lett. d), del TUIR ed ha **eliminato la possibilità, per i soggetti che non esercitano attività d'impresa, di assolvere all'obbligo di imposizione delle plusvalenze realizzate sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi mediante il versamento di un importo forfettario pari al 25% del corrispettivo percepito, in mancanza di un costo documentato**. A partire dal 2024, pertanto, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto dei metalli preziosi oggetto di cessione, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari all'importo del corrispettivo percepito per la cessione.
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (articoli 1, commi 94-96)	L'articolo 1, **commi 94-96**, della Legge di Bilancio 2024 ha esteso **l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti crediti maturati a titolo di contributi INPS o INAIL in compensazione** delle imposte da pagare, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97. Tale obbligo troverà applicazione a decorrere dal **1° luglio 2024**.
Divieto di compensazione in presenza di carichi iscritti a ruolo scaduti per oltre 100.000 euro (articolo 1, comma 94, lett. b e comma 96)	L'articolo 1, **commi 94, lett. b) e 96**, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il **divieto di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 per tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Occorre precisare che il divieto riguarda tutte le ipotesi di compensazione "**orizzontale**" o "**esterna**", riguardante debiti e crediti di diversa natura indicati nel modello F24, e non le compensazioni "verticali" o "interne", che riguardano debiti e crediti della medesima natura. In base al tenore letterale della normativa, ai fini del divieto rilevano le imposte erariali e relativi accessori; dovrebbero, quindi, essere esclusi, a

	titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL. Il divieto di compensazione introdotto dalla nuova normativa **viene meno** solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La normativa dispone, infine, che, al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di condurre i necessari controlli preventivi per il rispetto del divieto in esame, l'esecuzione del modello F24 contenente compensazioni può essere sospeso fino a 30 giorni. Tale divieto troverà applicazione a decorrere dal **1° luglio 2024**.
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti (articolo 1, commi 101-111)	L'articolo 1, **commi 101-111**, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi derivanti calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31 dicembre 2024 a copertura dei beni strumentali delle imprese, quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di stipula dell'assicurazione, ne verrà tenuto conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, e l'IVASS potrà provvedere all'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di tale obbligo comprese tra 100.000 e 500.000 euro. Tenuto conto dell'obbligo introdotto a carico delle imprese, il contratto di assicurazione dovrà prevedere un eventuale **scoperto o una franchigia non superiore al 15%** del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Con decreto del MEF e del MIMIT potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e potranno essere aggiornate le percentuali massime di scoperto o franchigia a carico del contraente.

Rifinanziamento della "Nuova Sabatini" (articolo 1, comma 256)	L'articolo 1, **comma 256**, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto **l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2024 dello stanziamento della c.d. "Nuova Sabatini"**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

03. Le novità introdotte dal Decreto Anticipi

Argomento	Le novità
Fringe Benefit – Nuova modalità di determinazione dei prestiti ai dipendenti (articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*)	L'**articolo 3, commi 3-bis e 3-ter**, del Decreto Anticipi ha modificato l'articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR con riferimento alle **modalità di calcolo dei *fringe benefit* sotto forma di prestiti ai dipendenti**. Nello specifico, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, **si assume il 50%** della differenza tra: • l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno); • l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova modalità di determinazione trova applicazione già **dal periodo d'imposta in corso al 17 dicembre 2023**.
Proroga del riversamento del credito d'imposta R&S indebitamente compensato (articolo 5)	L'**articolo 5** del Decreto Anticipi ha **prorogato i termini previsti dall'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 per la procedura di riversamento spontaneo, da parte dei contribuenti, del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo indebitamente compensato**, avente come effetto l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

	Occorre ricordare che tale procedura riguarda **le indebite compensazioni del credito d'imposta R&S effettuate sino al 22 ottobre 2021** limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili. Nello specifico, il termine di trasmissione dell'istanza di riversamento all'Agenzia delle Entrate, mediante presentazione dell'apposito modello, è stato **prorogato al 30 luglio 2024**, rispetto all'originario termine del 30 novembre 2023 previsto dal D.L. n. 146/2023. Inoltre, è stato **prorogato al 16 dicembre 2024**, rispetto all'originaria scadenza del 16 dicembre 2023, il termine per il pagamento di tutte le somme da versare o della prima delle eventuali tre rate annuali (in caso di opzione per la rateizzazione, le restanti due rate scadono conseguentemente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026). La norma prevede, infine, che i contribuenti che hanno già trasmesso l'istanza per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono **revocare la domanda entro il 30 giugno 2024**, con modalità per la revoca che saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Potenziamento degli investimenti in PIR (articolo 8-*quinquies*)	In sede di conversione del Decreto Anticipi, è stato introdotto l'**articolo 8-*quinquies*** che ha **ampliato la possibilità per i contribuenti di investire in più piani di risparmio a lungo termine (c.d. "PIR")**. Occorre ricordare che i PIR sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e dall'imposta sulle successioni in caso di trasferimento per causa di morte degli strumenti finanziari che compongono il piano. Nello specifico, la norma prevede che: • l'obbligatorietà dell'unicità dei PIR c.d. "ordinari" può essere superata attraverso **la costituzione di ulteriori piani presso il medesimo intermediario o impresa di assicurazione**;

	• ciascuna persona fisica può essere **titolare di più piani c.d. "alternativi", anche con intermediari finanziari diversi**, mantenendo fermi, tuttavia, i limiti di 300.000 euro annui e di 1.500.000,00 euro complessivi. Viene confermato, tuttavia, che un PIR c.d. "alternativo" non può essere comunque cointestato a più persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it